

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

Ai Servizi dell'Agenzia

E, p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

All' AGEA Coordinamento

Alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale

Al RTI LEONARDO SPA

Alla SIN S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: Istruzioni operative per la gestione dei dati del Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo pagatore ARGEA - campagna 2023.

1 PREMESSA

Il DM n. 162 del 12 gennaio 2015 all'articolo 3 stabilisce che il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole e all'art. 5 che l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'anagrafe che ricadono sotto la propria competenza territoriale.

Le presenti Istruzioni Operative (IO) delineano le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale previste dall'Organismo Pagatore (OP) ARGEA per le aziende agricole di propria competenza, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di seguito riportata.

Il Fascicolo aziendale costituisce elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi di erogazione di contributi unionali, nazionali e regionali in materia agricola.

Le Istruzioni Operative, pertanto, costituiscono uno strumento descrittivo delle finalità e della documentazione minima per la costituzione del Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I dati aggregati nel Fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 25 c. 2 del DL 5/2012, convertito con modificazioni in legge 35/2012, che specifica che “[...] i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **fanno fede** nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse [...]”.

L'insieme delle informazioni che costituiscono il fascicolo aziendale sono controllate e certificate con le informazioni presenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione ed in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 65 del Reg. UE 2021/2116 con gli elementi di cui all'articolo 66 del medesimo regolamento.

Le informazioni che costituiscono il Fascicolo Aziendale si configurano, infine, come “documento informatico” ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Il fascicolo aziendale facendo fede nei confronti delle Pubbliche amministrazioni è, pertanto, elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale

Le presenti Istruzioni Operative si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica Unionale

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, riferito al finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016: Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

2.2 Base giuridica Nazionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo a "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.

1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

2.2.1 Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale.

2.2.2 Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023- Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

2.2.3 Certificazione antimafia

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
- Circolare AGEA prot. N. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. N. 11440 del 18.02.21;

- Istruzioni Operative n. 19 del 14 ottobre 2022 - Istruzioni Operative - Disposizioni in materia di documentazione antimafia – Modifica delle Istruzioni Operative n. 1 dell'11.02.2022 – Ripristino procedura ordinaria.

2.2.4 Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 – Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 – Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3 DEFINIZIONI

Sono qui riportate le definizioni utili ai fini del presente documento.

Organismo Pagatore: I servizi e gli organismi incaricati di gestire e controllare le spese di cui ai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. all'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Agricoltore: Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola come determinata all'art. 3, comma 1, punto c) del DM 660087 del 23/12/2022, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Azienda o Azienda Agricola: Tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, ai sensi dell'art. all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): È il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUA. Qualora nella comunicazione il CUA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUA.

Anagrafe delle aziende agricole: Ai sensi del D.P.R. 503/99, l'Anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o locale; tali soggetti sono denominati "AZIENDA" e/o "AZIENDA AGRICOLA".

Unità Tecnico-Economica (UTE): È l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. A ciascuna azienda fanno capo una o più unità tecnico-economiche.

Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC): Il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Regolamento (CE) n. 73/2009 e successivi.

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): È il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC – Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Sistema Informativo Geografico (GIS): È un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, registrazione, analisi, visualizzazione, restituzione, condivisione e presentazione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

Unità Bovine Adulte (UBA): È l'unità di misura della consistenza di un allevamento che rapportata alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) consente di determinare la densità dell'allevamento stesso.

Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA): L'art. 68, c. 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortofoto aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000".

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di

determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

Refresh: Determinazione oggettiva dell'occupazione del suolo svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofoto aeree.

Sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate: È un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32) che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

Superficie agricola: Secondo l'art. 4, par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115 è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente (come riportate all'Allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative), anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie.

Particella catastale: La porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.).

Isola aziendale: Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore (possedute o in affitto), individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. In base a tale definizione, un'azienda può essere costituita da una o più isole aziendali.

Poligono Refresh: Rappresenta una porzione di territorio omogenea per determinazione dell'occupazione del suolo, delimitata da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale. Tale poligono è il risultato delle attività di fotointerpretazione eseguite con il Refresh.

Parcelle di riferimento: è il prodotto dell'incrocio tra Isola Aziendale e il Poligono Refresh. Rappresenta una superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva delimitata da confini ben determinati (naturali o artificiali).

Appezzamento: è una porzione continua di terreno, facente parte di una Parcelle di Riferimento e può coincidere con essa. L'Appezzamento individua superfici omogenee per gruppo di colture, così come indicate dall'azienda in fase di compilazione del piano di coltivazione.

Parcelle agricole: è una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore e sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture. Se un Appezzamento è oggetto di una domanda di aiuto esso prende il nome di Parcelle agricola.

Documento cartaceo: Con il termine documento cartaceo si intende sia il supporto che il contenuto che in esso viene rappresentato; tramite la sottoscrizione autografa viene identificata la persona che ne assume la paternità, se ne sancisce l'autenticità ed il sottoscrittore stesso fa propri i contenuti rappresentati nel documento.

Documento informatico: Un documento informatico può essere riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente conformi all'originale. Il contenuto è svincolato dal supporto. Per restituire al documento informatico gli stessi requisiti assolti dalla sottoscrizione autografa di un documento cartaceo occorre, quindi, un tipo di autenticazione come la firma digitale, che attribuisca al contenuto del documento informatico piena validità legale, cioè autenticità e non ripudiabilità.

Mandato scritto: Nei casi in cui il detentore del fascicolo sia un soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione occorre acquisire apposito mandato, unico ed esclusivo, sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda. Con il mandato i sottoscrittori si impegnano, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri, utili a identificare l'agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto delegato ha la facoltà di accedere ai servizi SIAN ed al SIGC dell'OP limitatamente alle funzioni da questo attribuite per il corretto svolgimento delle proprie competenze.

3.1.1 Lista degli acronimi e delle abbreviazioni utilizzate

ACRONIMO	DESCRIZIONE
ADT	Agenzia delle Entrate Territorio
BDN	Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute
CAA	Centro di Assistenza Agricola
CAD	Codice per l'Amministrazione Digitale
CDA	Consiglio di Amministrazione
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CUAA	Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
EFA	Aree di Interesse Ecologico
FEAGA	Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
GDPR	Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
GIS	Sistema Informativo Geografico
INPS	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
IO	Istruzione Operative
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica

IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
MASAF	Ministero dall'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
OP	Organismo Pagatore
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta Elettronica Certificata
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
RP	Reference Parcel
RPD	Responsabile della Protezione dei Dati Personali
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIGC	Sistema Integrato di Gestione e Controllo
SIN	Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura
SIPA	Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole
SISTER	Sistema Interscambio Territorio
SPID	Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale
UBA	Unità Bovine Adulte
UE	Unione Europea
UTE	Unità Tecnico-Economica
TFUE	Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

4 PRINCIPI GENERALI

Il fascicolo aziendale costituisce, come detto, la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, nonché di aiuti nazionali e regionali in materia agricola. Il fascicolo è unico a livello di azienda.

Il fascicolo aziendale assume rilievo strategico nel sistema di gestione e controllo del SIAN poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi e gli interventi a sostegno degli agricoltori. La normativa nazionale prevede inoltre che i dati presenti nel fascicolo aziendale siano utilizzati da altre Amministrazioni Pubbliche, tra le quali si annoverano INPS, INAIL, Prefetture, Camere di Commercio, Catasto, ISTAT.

A tal fine, si rende necessario mantenere costantemente aggiornati gli archivi e le banche dati relative all'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale secondo le procedure definite nell'Allegato 3 della Circolare AGEA Coordinamento n. 67143 del 12/09/2023.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come dettagliato nell'Allegato A del DM 162/2015. I principali elementi costitutivi sono:

- a) composizione strutturale;
- b) piano di coltivazione;
- c) composizione zootecnica;
- d) composizione dei beni immateriali;
- e) adesioni ad organismi associativi;
- f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
- g) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- h) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
- i) consistenza territoriale: titolo di conduzione e individuazione catastale degli immobili, ove presenti, ed eventuali impianti fotovoltaici;
- j) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
- k) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
- l) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende eseguiti dall'amministrazione;
- m) stato delle erogazioni eseguite dall'amministrazione e dei relativi procedimenti di incasso;
- n) eventuale ente/i associativo delegato dall'azienda;
- o) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
- p) dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
- q) impianti acquicoli per la produzione ittica;
- r) dati relativi all'accesso a fondi strutturali;

- s) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.

Si precisa che per talune informazioni sopra elencate sono in corso le attività per la mappatura dei dati oggetto di trasmissione e l'implementazione delle funzionalità informatiche di interscambio.

Il DM 11 marzo 2008 del MiPAAF – Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, dispone quanto segue: *«Il fascicolo aziendale concentra in sé una descrizione delle componenti strutturali ed infrastrutturali dell'azienda che le diverse Amministrazioni cooperanti sono in grado di vagliare, certificare, aggiornare, sulla base di quanto già disponibile nei propri sistemi informativi. Fintanto che non sarà possibile arrivare ad un fascicolo aziendale completamente elettronico sarà necessario acquisire elementi documentali che certifichino le informazioni [...]»*.

4.1 Responsabile del Procedimento

L'Ufficio responsabile del procedimento del fascicolo aziendale è l'Unità Organizzativa Pagamenti Diretti del Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP.

4.2 Modalità organizzativa dell'Organismo Pagatore ARGEA

L'OP ARGEA, nell'organizzare la propria attività, utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese e in attuazione delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii..

In particolare, in attuazione dell'art. 41, l'OP ARGEA gestisce i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'art. 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che “[...] attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale [...]”.

Il medesimo articolo specifica che “[...] il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza [...]”.

L'articolo 2 comma 3 del DM 162/2015 stabilisce che l'accesso all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui all'articolo 1 del DPR n. 503/1999 avvenga tramite strumenti di identificazione personale conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

Il DM 11 marzo 2008 del MiPAAF – Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, dispone quanto segue: «[...] Attualmente, proprio questa necessità di acquisizione e verifica di elementi documentali a supporto delle informazioni contenute nel fascicolo elettronico rende necessario individuare un soggetto “gestore” del fascicolo, sia esso Amministrazione, sia esso soggetto da questa delegato, che ha la responsabilità di mantenere agli atti il fascicolo cartaceo dell'azienda agricola, in cui sono raccolti tutti i documenti comprovanti informazioni non altrimenti certificabili.

Oggi i soggetti affidatari dell'Amministrazione, quali ad esempio i CAA, hanno la responsabilità di protocollare ed archiviare i documenti raccolti in sede di dichiarazione delle aziende agricole. I CAA svolgono la funzione di veri e propri sportelli delle Amministrazioni centrali e regionali, diffusi su tutto il territorio».

I CAA riconosciuti ex DM 27/03/2008, delegati ai sensi del Reg. UE n. 127/2022 e sulla base di atti convenzionali con l'OP ARGEA, svolgono le attività di tenuta del fascicolo aziendale a supporto della predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli agricoltori interessati.

I CAA, inoltre, rappresentano lo strumento tramite il quale l'OP ARGEA assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto.

4.3 II S.I.A.N.

L'Organismo Pagatore ARGEA si avvale della base informativa e dei servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.

Il SIAN comprende gli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsti all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo

65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116;

e) un sistema di controllo e di sanzioni;

f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali

4.4 Soggetti che possono accedere al sistema informativo

I soggetti abilitati all'accesso nel sistema informativo, esclusivamente per i dati di competenza, sono:

- il Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), per i dati di competenza relativi ai mandati ricevuti;
- l'Organismo pagatore ARGEA;
- gli sportelli ARGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.sardegnaagricoltura.it);
- gli uffici della Regione;
- gli utenti qualificati.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati.

L'OP ARGEA, in virtù di quanto stabilito dalla normativa suddetta, prevede che alcune categorie di utenti accedano direttamente al SIAN utilizzando un'utenza personale (c.d. "utente qualificato"). L'utente qualificato può essere sia il singolo produttore sia un soggetto che ricopre ruoli di rappresentanza (es. rappresentante legale).

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi afferenti alle presenti Istruzioni Operative attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- Accesso tramite CAA. I beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art. 14 DM Sanità del 14/01/2001, possono consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati attraverso le informazioni messe

a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul portale SIAN.

- Accesso diretto. I beneficiari, in qualità di utenti registrati al portale SIAN, possono autonomamente consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati (per info <https://www.sian.it/portalesian/infoscrizione.jsp>).

Gli utenti qualificati possono effettuare la consultazione delle informazioni relative al proprio fascicolo aziendale, ovvero a quello per il quale l'utente qualificato risulta come "Incaricato" da parte del titolare del fascicolo stesso

Di conseguenza l'Organismo Pagatore ARGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Su esplicita richiesta da parte delle Autorità di Polizia Giudiziaria e per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione possono avere accesso al SIAN appositi utenti (c.d. "utente particolare") per garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato.

5 COSTITUZIONE E TRASFERIMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

5.1 Costituzione del fascicolo

La costituzione e la tenuta del fascicolo aziendale sono eseguiti secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 ss.mm.ii.

In particolare, l'azienda costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda che ha la sede legale, o la residenza se ditta individuale, nel territorio della regione Sardegna che vuole costituire il proprio fascicolo aziendale deve farlo presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), tra quelli convenzionati con l'ARGEA, previa sottoscrizione di un mandato.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve predisporre la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria), nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso altre banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

La costituzione / aggiornamento / chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati centralizzata dell'OP ARGEA deve essere effettuata presso la sede del CAA prescelta, che deve tenere in custodia anche la documentazione cartacea.

Il soggetto delegato deve acquisire nel “fascicolo aziendale elettronico” le seguenti informazioni:

- a) La data di sottoscrizione e di decorrenza del mandato;
- b) La data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) Gli estremi del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- d) Copia di attestazione bancaria per la verifica IBAN;
- e) Identificativi telefonici ed elettronici (indirizzi mail e soprattutto la PEC) validi del mandante.

La documentazione cartacea da presentare all'atto della costituzione del “fascicolo aziendale elettronico” comprende:

- copia del documento di identità in corso di validità per il titolare e l'eventuale rappresentante legale;
- il certificato di attribuzione della partita IVA;
- documentazione bancaria comprensiva di codice IBAN;
- titoli di conduzione relativi alle superfici da inserire nel fascicolo.

In presenza di consistenza zootecnica:

- Registro di stalla per i capi non rilevabili in BDN zootecnica;
- Certificato di attribuzione codice aziendale ASL o frontespizio registro di stalla con vidimazione ASL (in caso di mancata registrazione in BDN);
- Registro di stalla per i capi ovicaprini;
- Passaporto per i capi non rilevabili in BDN;
- Contratto di soccida con indicazione del bestiame oggetto di allevamento.

Si specifica, infine, che il contenuto minimo delle informazioni da riportare nel Fascicolo Aziendale è indicato dall'*Allegato A del DM 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC*.

5.1.1 Costituzione del Fascicolo Aziendale in OP diverso

In deroga al principio della competenza territoriale di un OP, un'azienda con una o più UTE localizzate in terreni ricadenti nelle competenze di più OP, può richiedere di costituire o trasferire

il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno una UTE dell'azienda interessata.

Il titolare, rappresentante dell'azienda, deve inoltrare apposita richiesta all'OP competente per sede legale, all'OP prescelto e ad AGEA Coordinamento. Al termine dell'istruttoria, svolta secondo le modalità descritte all'Allegato 1 della Circolare AGEA Coordinamento n. 67143 del 12/09/2023, è attribuita, nell'ambito del SIAN, la competenza all'OP prescelto.

5.1.2 Costituzione del Fascicolo Aziendale per produttore residente all'estero

Nel caso in cui il produttore abbia la residenza in un paese estero, per poter costituire il proprio fascicolo aziendale in Italia deve presentare direttamente al Coordinamento AGEA, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, la documentazione dell'Anagrafe Tributaria Italiana relativa al riconoscimento del codice fiscale e la documentazione relativa al titolo di conduzione delle UTE sul territorio Italiano. Sulla base di detta documentazione l'Organismo di Coordinamento assegnerà il fascicolo aziendale nell'Organismo Pagatore nel quale ricadono le UTE.

5.2 Trasferimento o costituzione del Fascicolo Aziendale in Organismo Pagatore diverso

L'azienda può trasferire la competenza del proprio fascicolo aziendale presso un altro Organismo Pagatore diverso da quello territorialmente competente.

Un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori può chiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno una UTE dell'azienda interessata della quale il richiedente deve produrre una qualsiasi prova documentale relativa al titolo di possesso della stessa.

Il soggetto interessato deve inoltrare apposita richiesta, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, all'Organismo pagatore competente per residenza/sede legale e all'Organismo pagatore prescelto.

L'istruttoria è eseguita secondo le seguenti modalità:

- la competenza esclusiva a fornire il proprio assenso o diniego sul trasferimento o costituzione è demandata all'Organismo pagatore che riceve il fascicolo aziendale;
- entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organismo pagatore verifica:

1. che la richiesta di trasferimento o di costituzione del fascicolo aziendale presso altro

documento pubblico - bozza

Organismo sia stata inviata ai due Organismi pagatori interessati e sia sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000;

2. sia presente almeno una UTE presso il territorio regionale ove si richiede la costituzione o il trasferimento del fascicolo aziendale;
3. qualora l'azienda abbia conferito mandato ad un CAA, sia presente un mandato attivo conferito ad un CAA sul proprio territorio di competenza.

L'Organismo pagatore ricevente deve inviare comunicazione dell'avvio dell'istruttoria di trasferimento o costituzione all'Organismo pagatore che cede il fascicolo aziendale secondo le modalità dallo stesso definite. Qualora l'Organismo pagatore cedente, che ha la possibilità di prendere visione sul SIAN della documentazione, abbia delle osservazioni, deve comunicarle all'Organismo pagatore ricevente in fase di istruttoria.

Nel caso di **trasferimento del fascicolo**, il CAA deve inserire sulla procedura SIAN la richiesta di trasferimento del produttore e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte del produttore richiedente. Entro 30 giorni dalla data di inserimento sul SIAN della richiesta di trasferimento, l'Organismo pagatore deve inserire gli estremi del provvedimento di assenso o di diniego sul SIAN e conservare presso i propri archivi il provvedimento in originale. Il medesimo Organismo pagatore può richiedere ulteriore documentazione che il CAA deve inserire sul SIAN ed in questo caso la chiusura dell'istruttoria con il provvedimento di assenso o diniego è prorogata per un massimo di altri 30 giorni dalla data di inserimento della documentazione richiesta.

Nel caso di **nuova costituzione di un fascicolo** presso un Organismo pagatore diverso da quello della sede legale dell'impresa ovvero della residenza del titolare, l'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, deve inserire sulla procedura SIAN la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte del produttore richiedente e gli estremi del provvedimento di assenso o di diniego sul SIAN, conservando presso i propri archivi il provvedimento in originale. L'Organismo pagatore medesimo può richiedere ulteriore documentazione che deve essere inserita dall'Organismo pagatore sul SIAN ed in questo caso la chiusura dell'istruttoria con il provvedimento di assenso o diniego è prorogata di un massimo di altri 30 giorni.

Tenuto conto dell'entrata in esercizio del Registro Nazionale Debiti (RND), attraverso il quale il recupero dei debiti esigibili può essere effettuato per compensazione da qualsiasi Organismo pagatore, la presenza di un debito in capo al soggetto richiedente per il trasferimento del fascicolo aziendale non costituisce più motivo ostativo all'accoglimento della richiesta.

L'AGEA Coordinamento verifica:

1. la presenza dell'assenso al trasferimento o alla costituzione del fascicolo aziendale da

parte dell'Organismo pagatore ricevente o interessato;

2. l'assenza di doppi mandati intestati alla stessa azienda.

Al termine delle predette verifiche, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, l'AGEA Coordinamento inserisce sul SIAN l'assenso o il diniego al trasferimento o la costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso da quello competente per residenza/sede legale. L'Organismo pagatore ricevente o interessato comunica l'avvenuto trasferimento o costituzione del fascicolo al soggetto richiedente.

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'Organismo pagatore cedente è tenuto a completare tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso sino alla chiusura definitiva.

Il trasferimento dei fascicoli comporta la consegna dei documenti cartacei originali contenuti nei fascicoli medesimi dal CAA cedente all'agricoltore interessato, per la successiva consegna al nuovo CAA. Il CAA cedente deve comunque tenere copia dei documenti consegnati all'agricoltore interessato. Al momento del trasferimento del fascicolo decade il mandato di rappresentanza con il CAA cedente.

5.3 Mandato di rappresentanza

In base a quanto previsto nella Convenzione stipulata da ARGEA per le attività dei CAA, il mandato è richiesto nel caso in cui l'azienda abbia conferito al CAA la gestione del proprio fascicolo.

È possibile acquisire un mandato dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno; il mandato così acquisito è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Un'eccezione a questa regola è rappresentata dal caso in cui, al momento dell'acquisizione, non esista alcun mandato valido: in tale caso il nuovo mandato ha effetto dalla data concordata di inizio mandato.

Il fascicolo è gestito dall'ufficio del CAA che ha acquisito il mandato fino alla data di scadenza, di regola il 31 dicembre. Se a tale data non è stato acquisito mandato da un altro CAA, il mandato viene automaticamente prorogato di anno in anno.

I sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili a identificare l'agricoltore, anche al fine di consentire l'apposizione della firma elettronica secondo le modalità previste nel SIAN, e ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

In caso di revoca del mandato è obbligatorio acquisire preliminarmente gli estremi della comunicazione di revoca che il produttore ha inviato al precedente CAA mandatario per *documento pubblico - bozza*

manifestare la sua volontà di revoca (tipo di spedizione, data revoca, data raccomandata o spedizione, numero raccomandata o ricevuta, ufficio postale o di spedizione, ricevuta PEC).

Per il mandato acquisito a fronte di una revoca, la data decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua acquisizione a sistema.

Il mandato viene protocollato e nel sistema vengono acquisiti gli estremi del documento giustificativo di conferimento del mandato da parte del produttore e viene archiviata l'immagine PDF.

L'esistenza di un mandato valido è soggetta ad eventuale controllo a campione da parte di ARGEA, finalizzati all'accertamento della correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie. In particolare, le verifiche effettuate dall'OP ARGEA sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con ARGEA.

Alla data della compilazione di una domanda d'aiuto per qualsiasi procedimento previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale, presso il CAA deve esistere un mandato valido conferito dal produttore al medesimo CAA (attivo alla data di compilazione, non sospeso, né oggetto di revoca o di annullamento).

5.3.1 Revoca del Mandato e trasferimento del Fascicolo ad altro CAA

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda che decida di trasferire ad altro CAA la tenuta del proprio fascicolo aziendale, deve completare i seguenti adempimenti:

- Deve revocare il mandato al CAA entro il 30 novembre dell'anno, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo (PEC);
- Deve prendere in consegna il fascicolo cartaceo in originale e consegnarlo al nuovo soggetto prescelto.

Il CAA al quale è stato revocato il mandato ha l'obbligo di mantenere copia della documentazione del fascicolo aziendale del produttore non più rappresentato per almeno cinque anni.

Al termine di efficacia del mandato al CAA revocato sono in ogni caso inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del fascicolo aziendale rimanendo salve le facoltà di consultazione delle procedure gestite per conto del produttore in pendenza del mandato.

Il passaggio di un produttore agricolo da un Centro di Assistenza Agricola ad un altro è regolato dalle norme specificate nella Convenzione tra l'OP ARGEA ed i CAA riconosciuti ed in particolare dalle regole sul mandato di rappresentanza.

Gli agricoltori che non abbiano già perfezionato l'adempimento relativo alla consegna della documentazione mancante sono tenuti a provvedere, così come previsto dall'Allegato 1 della *documento pubblico - bozza*

Circolare AGEA Coordinamento n. 67143 del 12/09/2023, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso il nuovo CAA mandatario.

5.3.2 Rescissione del mandato da parte del CAA

All'interno del SIAN è, inoltre, prevista la possibilità per il CAA di rescindere in maniera anticipata il mandato. In caso di recesso da parte del CAA, l'OP ARGEA rende disponibile, sul sistema informativo, apposita funzionalità di registrazione dell'invio tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

6 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

L'aggiornamento del fascicolo aziendale viene eseguito secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

6.1 Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

In attuazione di quanto previsto dal DM 1° marzo 2021 n. 99707, art. 4 comma 2, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 3, comma 2, del DM 12 gennaio 2015 n. 162, deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Pertanto, all'inizio di ogni anno solare, viene effettuata un'attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati. Si provvede, in particolare:

- all'individuazione e alla chiusura di tutti i fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla data in cui si effettua la manutenzione, tenuto conto di quanto sotto precisato per i Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni;
- all'individuazione e alla messa in stato di "dormienti" di tutti i fascicoli di produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

6.1.1 Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni

L'Organismo di coordinamento individua annualmente i fascicoli degli agricoltori il cui decesso risulti avvenuto nei due anni precedenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Anagrafe Tributaria, comunicandoli agli Organismi pagatori per la chiusura definitiva, comprese le conduzioni ancora aperte alla data del decesso del produttore e i mandati di rappresentanza.

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli, il CAA deve fare richiesta all'Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L'Organismo pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica ad Agea Coordinamento che, verificata l'esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

6.1.2 Fascicoli di produttori dormienti

Ogni anno vengono individuati quei fascicoli dei produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

Questi fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di "dormiente". Per questi fascicoli non vengono chiuse le conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA.

Il produttore può richiedere all'OP ARGEA la riapertura del fascicolo tramite semplice comunicazione, per il tramite del proprio CAA.

Al recepimento della richiesta, il fascicolo in questione viene "riattivato" nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, a meno che il CAA non esista più; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

6.2 Trattamento delle persone fisiche decedute

A seguito del decesso del titolare dell'azienda si apre la successione legittima o testamentaria e l'erede o gli eredi subentrano nella conduzione dell'azienda e nella titolarità delle situazioni soggettive riconducibili al defunto, inclusa la possibilità di presentare domanda per ottenere il pagamento di contributi unionali o nazionali. Ciò a condizione che ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Anche nei casi in cui il decesso del titolare dell'azienda e del fascicolo aziendale si verifichi successivamente al 15 maggio, l'erede¹ subentra nell'azienda che conduce le superfici e/o detiene i capi e può presentare gli atti amministrativi nel rispetto dei termini vigenti.

L'iter procedurale seguito è qui illustrato:

A seguito del decesso, il fascicolo aziendale del *de cuius* rimane aperto ma bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso, salvo quanto di seguito specificato in caso di presenza dell'erede.

Decorso un anno dal decesso, si possono aprire i seguenti scenari:

- A. non si è manifestato alcun erede, allora il fascicolo non può più essere utilizzato per presentare nuovi atti amministrativi e viene chiuso d'ufficio dall'OP ARGEA;
- B. si manifesta un erede oltre l'anno, allora è possibile esclusivamente concludere i procedimenti pendenti, previa autorizzazione dello stesso OP ARGEA. In tale caso, il fascicolo aziendale, anche dopo l'anno dal decesso del *de cuius*, rimane soggetto ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- C. si manifesta uno o più eredi, prima del decorrere dell'anno; questi deve recarsi presso il CAA detentore del mandato del *de cuius* e depositare la documentazione qui riportata a seconda della tipologia di successione:
 1. In caso di successione legittima con singolo erede, occorre:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante;
 - b. indicazione della linea ereditaria da presentare alternativamente con:
 - i. scrittura notarile;
 - ii. dichiarazione sostitutiva e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
 2. In caso di successione legittima con pluralità di eredi, occorre:
 - a. documentazione indicata nei precedenti punti 1a. e 1b.;
 - b. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; in caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi.

¹ Inteso, in questo caso come erede legittimo o testamentario, persona fisica, o risultante dalla comunione ereditaria composta da tutti gli eredi

3. In caso di successione legittima con pluralità di eredi costituitisi in comunione ereditaria, occorre:
 - a. documentazione indicata nei precedenti punti 1a. e 1b.;
 - b. dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita;
 - c. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
4. In caso di successione testamentaria:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (come da Allegato 3 alle presenti Istruzioni Operative) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Se il decesso del *de cuius* si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, l'erede (sulla base della documentazione sopra indicata e nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa) viene registrato nel fascicolo aziendale del *de cuius*. Quindi, il fascicolo viene sbloccato, per consentire la presentazione degli atti amministrativi e il suo aggiornamento in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l'erede già detenga un proprio fascicolo aziendale.

Completato l'aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l'erede provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive. Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della domanda, l'erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda di aiuto.

Si specifica che trascorso un anno dalla data di decesso del *de cuius*, il fascicolo viene bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso. In tal caso i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius* (es. detenzione delle superfici al 15/05, agricoltore in attività, etc.).

Se il *de cuius* è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda presentata dal *de cuius*, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari.

6.3 Inesatta Dichiarazione

Si definisce “inesatta dichiarazione” l’atto di modifica di informazioni inserite nel fascicolo elettronico per errore, oppure l’integrazione di informazioni o documenti mancanti, che hanno un impatto su un atto di validazione esistente, rendendo quest’ultimo non più congruente o completo rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo elettronico e valide alla data dell’atto stesso.

Per poter completare l’operazione il produttore agricolo deve sottoscrivere una apposita dichiarazione; tale dichiarazione firmata e scansionata, in formato pdf, deve essere allegata al fascicolo.

Resta inteso che aggiornamenti apportati al fascicolo (riapertura del procedimento amministrativo del fascicolo aziendale) in date successive alla presentazione di domande di aiuto non avranno efficacia su tali procedimenti amministrativi. Eventuali casi particolari – aventi carattere di eccezionalità - saranno oggetto di specifica istruttoria da parte dell’Amministrazione.

Le correzioni possibili sono quelle riportate nella tabella seguente.

Informazione da correggere	Operazione	Note
Particella condotta	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere una particella catastale ad un titolo di conduzione già presente a sistema e che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione
	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare una particella catastale inserita per errore nella consistenza aziendale non più a disposizione da prima della stampa dell’ultima scheda di validazione
Documento anagrafico	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare un documento anagrafico inserito per errore nel fascicolo
Documento di conduzione	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere un titolo di conduzione che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione
	Eliminazione	L’operazione consente di eliminare un documento di conduzione inserito per errore nel fascicolo
Mutamento Aziendale	Inserimento	L’operazione consente di aggiungere un MA (trasferimento di titoli e terreni) che ha avuto inizio prima della stampa dell’ultima scheda di validazione

Informazione da correggere	Operazione	Note
	Eliminazione	L'operazione consente di eliminare un MA (trasferimento di titoli e terreni) inserito per errore nel fascicolo

7 SCHEDA DI VALIDAZIONE

La Scheda di Validazione è l'atto di costituzione/aggiornamento del fascicolo e contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162 "Semplificazione, viene prodotta al termine della lavorazione del fascicolo e riporta le informazioni dell'azienda, un numero identificativo univoco, un numero di protocollo e la data di sottoscrizione.

I contenuti informativi dell'atto sono i seguenti:

1. Dati anagrafici aziendali
2. Consistenza terreni, in termini di particelle catastali o porzioni di esse in conduzione, e dati di copertura ed uso del suolo
3. Piano di coltivazione
4. Segnalazioni derivanti dall'esito dei controlli amministrativi
5. Vincoli amministrativi ed agronomici a cui è sottoposta la superficie
6. Composizione zootecnica
7. Fabbricati condotti o utilizzati
8. Macchine agricole disponibili
9. Manodopera utilizzata
10. Vincoli aziendali
11. Titoli all'aiuto
12. Legami associativi
13. Iscrizioni ad albi e registri
14. Documenti presenti nel fascicolo cartaceo
15. Coordinate bancarie per il pagamento degli aiuti

16. Impegni ed obblighi derivanti anche dall'uso delle medesime informazioni per effettuare l'aggiornamento delle rendite catastali, ivi comprese le sanzioni che le stesse comportano per omessa o mendace dichiarazione.

L'agricoltore che intenda presentare domanda all'OP ARGEA per la richiesta di aiuti deve produrre e sottoscrivere un atto dove conferma tutte le informazioni dichiarate nel fascicolo relativamente alla propria azienda. L'atto costituisce parte integrante e sostanziale di tutte le istanze presentate ad ARGEA.

La mancata sottoscrizione della Scheda di validazione dati, finalizzato all'iscrizione/aggiornamento delle informazioni del fascicolo aziendale da parte del produttore, invalida l'emissione degli atti amministrativi e delle istanze di richiesta di qualsiasi aiuto basate sulle informazioni contenute in tale atto.

Le risultanze dei controlli amministrativi eseguiti dal sistema relativamente alle informazioni inserite nel fascicolo elettronico sono aggiornate alla data di stampa e sono riportate nell'atto sottoscritto dal produttore per accettazione.

In generale, i dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione di una domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data precedente al termine indicato dalla normativa vigente per la presentazione, e comunque prima della presentazione della domanda stessa. Pertanto, dati ed informazioni derivanti da aggiornamenti apportati sul fascicolo in date successive a quelle sopra esposte non avranno efficacia sui procedimenti amministrativi già presentati. Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente dall'Amministrazione.

7.1 Controlli istruttori

La stampa dell'atto di costituzione/aggiornamento del fascicolo non è consentita laddove non siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- presenza e validità del mandato di rappresentanza ai fini della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del CAA;
- presenza e validità del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- completezza e congruenza delle informazioni sull'uso del suolo:
 - presenza di istanza di riesame per terreni la cui destinazione d'uso è discordante rispetto ai rilievi tecnici, come da istruzioni riportate nel capitolo **12.5 Aggiornamento SIPA - Istanza di riesame**
 - presenza di tutte le informazioni obbligatorie per il piano di coltivazione, come riportato nel paragrafo **13.3 Contenuto del piano di coltivazione**;

- indicazione delle destinazioni d'uso conformemente a quanto previsto dal catalogo degli usi del suolo periodicamente trasmesso dall'AGEA Organismo di coordinamento.

La sottoscrizione dell'atto stampato e protocollato determina la "VALIDAZIONE" e la conseguente conclusione del procedimento amministrativo di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Lo stato del fascicolo passa da "VALIDATO" a "IN LAVORAZIONE", e conseguentemente riapre il procedimento amministrativo, in tutti i casi in cui sia modificato uno degli elementi contenuto in una delle sezioni seguenti:

- Dati anagrafici aziendali
- Consistenza terreni, in termini di particelle catastali o porzioni di esse in conduzione, e dati di copertura ed uso del suolo
- Piano di coltivazione, limitatamente alle informazioni obbligatorie riportate nel paragrafo 13.3 Contenuto del piano di coltivazione
- Fabbricati condotti o utilizzati
- Macchine agricole disponibili
- Manodopera utilizzata
- Documenti presenti nel fascicolo cartaceo
- Coordinate bancarie per il pagamento degli aiuti

Lo stato del fascicolo passa inoltre da "VALIDATO" a "IN LAVORAZIONE" in tutti i casi nei quali il fascicolo cambia di stato a seguito di una modifica d'ufficio dei dati di riferimento GIS (es. da concordante diventa discordante a seguito di refresh triennale).

8 CONTENUTI DEL FASCICOLO – SEZIONE ANAGRAFICA

In questa sezione del fascicolo aziendale sono contenute le informazioni identificative della azienda, recuperate anche tramite l'accesso alle banche dati della Anagrafe Tributaria e della Camera di Commercio.

Le informazioni riguardano:

- Anagrafica (con l'informazione relativa all'Agricoltore Attivo)
- Attributi anagrafici

- Formazione ed esperienza
- Identificativi
- Partite IVA
- Recapiti (geografici ed elettronici)
- Incarichi e cariche sociali
- Conti correnti (IBAN)
- Albi e licenze CCIA
- Giovane agricoltore
- Antimafia OP

8.1.1 Agricoltore in attività

Il DM 660087 del 23/12/2022 stabilisce, ai sensi dell'art. 4, par. 5, del Reg. (UE) 2021/2115, che un *Agricoltore in attività* è colui che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto;
2. iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
3. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola;
4. per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui al precedente punto 3.) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola;
5. coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Si precisa che nel caso si intenda presentare una domanda di aiuto è necessario che i suddetti requisiti siano posseduti al momento della presentazione della stessa e fino al termine dell'anno. Se la domanda di aiuto è successiva al termine dell'anno, i requisiti devono essere posseduti fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto.

Per quanto non espressamente riportato si faccia riferimento all'art 4 del DM 660087 del 23/12/2022.

8.1.2 Giovane Agricoltore

Il DM 660087 del 23/12/2022 stabilisce, ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Reg. (UE) 2021/2115, che è considerato *Giovane Agricoltore*, la persona fisica in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. si insedia per la prima volta in un'azienda agricola (individuale o società) in qualità di capo azienda;
2. ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni nel primo anno di presentazione della prima domanda di aiuto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
3. è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al punto 2, i requisiti richiesti per il *Giovane Agricoltore* devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Si specifica che l'insediamento come "capo azienda" si intende riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di aiuto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

Ai fini della verifica dell'insediamento, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01);
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di

presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra definiti, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Nel caso di società intestataria di partita IVA, l'anno di insediamento del giovane agricoltore in qualità di capo azienda, corrisponde a quando egli assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Tale controllo sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

Il Giovane Agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Per quanto non espressamente riportato si faccia riferimento all'art 5 del DM 660087 del 23/12/2022.

8.1.3 Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

Pertanto, l'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

La trasmissione del documento informatico effettuata mediante PEC, nei casi consentiti dalla legge, ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente: **argea@pec.agenziaargea.it**.

E' opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La tabella seguente riporta l'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

CATEGORIA	OBBLIGATORIETÀ DELLA PEC E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Professionisti	L'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti
Società	Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
Ditte Individuali	Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
Pubbliche Amministrazioni	Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

9 CONTENUTI DEL FASCICOLO - CONSISTENZA ZOOTECNICA

La sezione riferita alla consistenza zootecnica che riporta i dati riguardanti gli allevamenti presenti nell'azienda agricola, è composta dalle seguenti informazioni:

- codice ASL dell'allevamento;
- tipologia allevamento;
- tipo di produzione (carne/latte/mista/altro);
- ubicazione dell'allevamento;
- data inizio e fine dell'allevamento;
- tipo di conduzione (proprietario/detentore);
- data inizio e fine della conduzione;
- CUA del proprietario, se diverso dal detentore;
- soccida;
- data ultimo aggiornamento BDN;
- numero capi per tipologia, classe di età e peso;
- eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica);
- alimentazione del bestiame.

Siffatte informazioni vengono caricate direttamente all'interno del Fascicolo Aziendale attingendo alla Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute.

Inoltre, nella stessa sezione, vengono caricati i dati del sistema integrato *ClassyFarm*, finanziato dal Ministero della Salute e finalizzato alla categorizzazione del rischio degli allevamenti in ambito di sanità pubblica veterinaria. In tale sistema vengono raccolti ed elaborati i dati relativi alle seguenti aree di valutazione:

- biosicurezza;
- benessere animale;
- parametri sanitari e produttivi;

- alimentazione animale;
- consumo di farmaci antimicrobici;
- lesioni rilevate al macello.

10 CONTENUTI DEL FASCICOLO - DIRITTI ALL'AIUTO - TITOLI

L'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 10 del DM 23.12.2022 n. 660087 stabiliscono che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso sulla base dei titoli detenuti dall'agricoltore.

Il valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è stato rideterminato in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. L'aggiornamento del valore dei titoli è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 sulla base della procedura definita nella circolare di AGEA Coordinamento n. 20232 del 17.03.2023.

L'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 stabilisce che ciascuno Stato membro entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli titoli. L'art. 10, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 fissa tale valore ad € 2.000 a partire dall'anno di domanda 2023.

Pertanto, tutti i titoli che all'esito della fase di determinazione del valore hanno un valore superiore ad € 2.000 si applica, a partire dall'anno 2023, il meccanismo della convergenza interna.

La convergenza interna dei titoli rappresenta il meccanismo mediante il quale si riducono le differenze del valore unitario di ciascun titolo rispetto all'importo unitario medio. Esso prevede, pertanto, che il valore dei titoli che si pongono al di sopra dell'importo unitario medio diminuisca progressivamente nel corso degli anni mentre il valore dei titoli che si pongono al di sotto dell'importo unitario medio aumenti progressivamente fino a raggiungere l'85% dell'importo unitario medio. I titoli di valore compreso tra l'85% e il 100% dell'importo unitario medio non subiscono l'applicazione della convergenza interna.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione dei titoli aggiornati per il periodo di programmazione 2023 – 2027 nel Registro Nazionale Titoli, pubblicamente consultabile nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Pertanto, gli agricoltori possono controllare personalmente il numero, il valore dei titoli e l'eventuale presenza di anomalie accedendo attraverso il sito internet www.sian.it alla voce *Servizi, Consultazione, Consultazione pubblica Esito calcolo titoli, Registro titoli*.

11 CONTENUTI DEL FASCICOLO - DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E TITOLI DI CONDUZIONE

L'agricoltore ha l'obbligo di dichiarare nel fascicolo aziendale tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione, indipendentemente dal titolo giuridico di possesso.

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, al punto a.3), lettera c), punto 3 a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, infatti, vi è l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza viepiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

11.1 Titoli di conduzione delle superfici

La registrazione della conduzione dei terreni agricoli prevede i seguenti adempimenti da parte dell'azienda per il tramite dei Soggetti Delegati:

- Registrazione e protocollazione, dei titoli di conduzione dei terreni oggetto di conduzione; il CAA conserva nel fascicolo cartaceo la copia del titolo di conduzione se diverso da quello già presente nel sistema di visure catastali SISTER;
- Individuazione, nei casi di conduzione diversi dalla proprietà, del o dei cedenti e del cessionario attraverso acquisizione dei codici fiscali riportati nei titoli di conduzione;
- Individuazione delle particelle catastali oggetto della conduzione. Con riferimento alla singola particella catastale, la conduzione può essere "totale" oppure "parziale"; soltanto nel caso di conduzione parziale deve essere dichiarata l'esatta superficie condotta (minore della superficie grafica o di quella catastale in assenza della prima) indicando obbligatoriamente anche l'occupazione del suolo corrispondente alla porzione condotta;
- Nei casi di conduzione diversi dalla proprietà (come riportati all'Allegato III del DM 660087 del 23/12/2022), l'acquisizione nel sistema è notificato a ciascuno dei cedenti interessati titolari di Fascicolo Aziendale. Le superfici condotte sono "caricate" nella consistenza terreni dell'azienda unitamente ai relativi usi del suolo;
- Lo "scarico" delle superfici trasferite dai fascicoli dei cedenti è effettuato, per ciascun cedente, soltanto a seguito di un assenso da parte di quest'ultimo; l'assenso non è richiesto se il cedente non è titolare di un fascicolo.

Se l'assenso da parte di un cedente titolare di fascicolo è richiesto e non viene acquisito, si verifica un "supero di conduzione", ovvero la dichiarazione di conduzione della medesima porzione di territorio da parte di più aziende in uno stesso arco temporale; il sistema di controllo registra una segnalazione per tutte le aziende coinvolte. La conduzione della porzione di territorio contesa sarà quindi considerata *sub iudice* fino alla risoluzione del contenzioso (rinuncia da parte di uno o più condivisori);

- Scaduto il termine di conduzione previsto dal contratto, le superfici oggetto dello stesso rientrano nella disponibilità dei proprietari;
- Il proprietario può trasferire dal proprio fascicolo aziendale i terreni dati in conduzione ad altro soggetto inserendo a sistema gli estremi del contratto registrato. In questo caso non è richiesto l'assenso del cedente.
- in aggiunta alle suddette fattispecie, è ammesso il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio, in tale caso è necessario acquisire gli estremi di:
 - Autodichiarazione del socio con la quale questi dichiara l'avvenuto conferimento;
 - Domanda di ammissione a socio;

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l'agricoltore di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali di provenienza del soggetto interessato alla conduzione della superficie ad eccezione dei casi tassativamente previsti negli allegati tecnici 4 e 5 della Circolare n. 67143 del 12/09/2023.

Si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati suddetti devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente al titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

1. tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
2. dati anagrafici del cessionario (codice fiscale, obbligatorio);

3. dati anagrafici del cedente (codice fiscale, obbligatorio);
4. data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
5. elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
6. protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
7. dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge.

In riferimento al punto 7 del precedente elenco, si specifica che è inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario. Resta inteso che i controlli istruttori del fascicolo aziendale evidenzieranno l'eventuale assenza dei dati di registrazione apponendo una specifica segnalazione di anomalia con la conseguente esclusione delle superfici interessate dal calcolo di ammissibilità degli aiuti. La segnalazione di anomalia sarà rimossa in seguito al perfezionamento delle informazioni di registrazione del contratto. Solo successivamente le superfici interessate saranno incluse nel calcolo di ammissibilità degli aiuti.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN è data immediata evidenza della presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è disponibile nel SIAN una funzione di controllo delle superfici che, utilizzando la banca dati del fascicolo aziendale disponibile presso l'Organismo di coordinamento, consente di verificare, rispetto al CUAA del titolare ed ai dati identificativi della particella, l'eventuale presenza delle superfici stesse all'interno di un fascicolo aziendale, con l'indicazione del conduttore. Al fine di utilizzare la funzionalità di controllo in questione è necessario inserire il CUAA del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale. L'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA e il nominativo dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

Le presenti disposizioni sostituiscono e abrogano integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti Istruzioni Operative di OP ARGEA e si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione delle presenti Istruzioni Operative. Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da

inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

I titoli ammessi per ogni tipologia di conduzione sono riportati nella seguente tabella (Allegato 4 della Circolare n. 67143 del 12/09/2023 AGEA Coordinamento), in cui è altresì riportata l'informazione circa l'obbligatorietà dell'inserimento della data di inizio e di fine di validità del titolo di conduzione.

Fattispecie	Codice		Data inizio conduzion	Data fine conduzion
Proprietà	5	2	X	
Proprietà - Usucapione	5	17	X	
Nuda proprietà	5	30	X	
Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati	5	31	X	X
Usufrutto (persone fisiche)	5	32	X	
Usufrutto (persone giuridiche)	5	33	X	X
Enfiteusi	5	10	X	X
Affrancazione dell'enfiteusi	5	11	X	
Mezzadria	5	8	X	X
Colonia parziaria	5	9	X	X
Contitolarità del diritto	5	34	X	
Irreperibilità – contitolari	5	16	X	
Irreperibilità – Comune	5	21		
Regime di comunione dei beni tra coniugi	5	20	X	
Affitto – contratto scritto	6	1	X	X
Affitto – contratto verbale	6	2	X	X
Affitto - giovane agricoltore	7	1	X	X
Affitto – pascolamento indiviso	6	4	X	X
Comodato – contratto scritto	5	14	X	X
Comodato – contratto verbale	5	15	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione e locazione di beni immobili demaniali	5	18	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – usi civici	5	12	X	X
Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali	5	13	X	X
Compartecipazione stagionale (sola partecipazione per colture stagionali)	5	28	X	X

Custodia giudiziaria	16	1	X	
Deroga alla produzione del titolo di conduzione – Legge 11 agosto 2014 n. 116	17	1	X	
Uso oggettivo del suolo	18	1	X	
Contratto ISMEA di custodia e guardiania	310	128	X	

Inoltre, si fa riferimento all'Allegato 5 della Circolare n. 67143 del 12/09/2023 di AGEA Coordinamento in cui viene indicata la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie.

11.2 Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, lettera c), punto 3a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'Azienda di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Ciò in quanto, al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, sussiste l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza vieppiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

In particolare, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", al secondo comma dell'art. 25, stabilisce che "[...] i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse [...]".

Tale impostazione è altresì coerente in relazione agli adempimenti richiesti dall'art. 2, commi 33 e 35, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, finalizzati a garantire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del territorio) all'attualità dell'uso territoriale. Infatti, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli sono sostitutive, per il cittadino, della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso.

11.3 Trasferimento di conduzione dei Terreni

Il trasferimento di conduzione può interessare uno o più cedenti (proprietari dei terreni), una o più particelle catastali ed uno o più cessionari.

Il trasferimento di conduzione dei terreni prevede gli stessi adempimenti previsti nel caso di registrazione della conduzione dei terreni agricoli, pertanto si rimanda al paragrafo 11.1 - Titoli di conduzione delle superfici delle presenti Istruzioni Operative.

12 CONTENUTI DEL FASCICOLO - LA CONSISTENZA TERRITORIALE DEL FASCICOLO AZIENDALE

12.1 SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole)

L'articolo 68, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che *“Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortofotografie aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000”*.

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

Secondo quanto riportato dall'art. 3 del D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021:

1. L'unità elementare del SIPA è la parcella di riferimento, univocamente identificata e costituita da una superficie agricola, come definita ai sensi della normativa dell'unione europea, geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.
2. La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e

deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore.

3. La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.
4. La parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.

In linea con quanto precedentemente descritto, nel SIAN la parcella di riferimento viene ottenuta dall'incrocio tra *Isola Aziendale* e il *Poligono Refresh* (come definiti al Capitolo 3). Rappresenta una superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva delimitata da confini ben determinati (naturali o artificiali). La parcella di riferimento può essere individuata anche come l'unione delle *Parcelle agricole* contigue, quest'ultime caratterizzate dalla presenza di un'unica destinazione produttiva.

AGEA Coordinamento provvede all'aggiornamento delle informazioni per tutte le parcelle di riferimento nel sistema di identificazione SIPA sulla base delle nuove ortofoto digitali prodotte annualmente e di tutte le informazioni disponibili derivanti dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio delle superfici.

12.2 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Tutte le aziende che detengono superfici agricole sono tenute a dichiarare, in modalità grafica, la propria consistenza aziendale e il piano colturale annuale, come definito all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015.

La superficie aziendale è dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e determinata sulla base della superficie massima ammissibile della parcella di riferimento. Le informazioni desunte dalla dichiarazione grafica sono incrociate con le informazioni del SIPA ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi, nonché utilizzate ai fini dell'aggiornamento del sistema.

Vengono così introdotte le Isole Aziendali, una singola azienda quindi può essere costituita da una o più Isole Aziendali. Esse sono generate utilizzando le informazioni geometriche relative alle particelle catastali presenti nel SIGC e risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascuna azienda, così come fornite dall'Agenzia dell'Entrate-Territorio.




Figura 1 - Rappresentazione grafica delle Isole Aziendali

Pertanto, come definito nel Paragrafo 3, le Isole Aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte (di proprietà o in concessione) da uno stesso produttore e individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici condivise fra due o più agricoltori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione degli stessi. I confini e l'identificazione unica delle *Parcelle di riferimento* devono essere messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta. Tale conduzione deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità; l'OP ARGEA informa in merito gli agricoltori anche per il tramite dei CAA.

In ogni caso lo "sconfinamento" può costituire elemento di rischio nella definizione dei controlli previsti dalla regolamentazione vigente.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

12.3 Uso oggettivo del suolo

Conseguentemente alla costruzione dell'isola aziendale e alla sovrapposizione della stessa con l'ortofoto di riferimento, possono verificarsi situazioni particolari in cui un poligono refresh, correttamente foto-interpretato, non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale costituente l'isola aziendale.

Pertanto, l'agricoltore, laddove ritenga che la propria conduzione non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nella *Isola Aziendale*, può disegnare il confine ritenuto corretto indicando la motivazione dello scostamento.

Inoltre, al fine di ricostruire la realtà colturale del territorio è possibile eseguire uno sconfinamento territoriale rispetto all'*Isola Aziendale*, così come definita dalla base catastale. Tale sconfinamento è causato da una reale continuità colturale non rilevata nel fascicolo, ma definita dalla fotointerpretazione e che conseguentemente corrisponda ad un reale sconfinamento nella conduzione e ad una ridefinizione della *Parcella di Riferimento*.

In questo caso, le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo del suolo". In tal modo, nella compilazione del *Piano di Coltivazione*, viene ridisegnata la *Parcella di Riferimento* a disposizione dell'agricoltore. Quest'ultimo deve dichiarare espressamente (mediante apposito modulo, Allegato 2 alle presenti IO) che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte. Per le sole superfici in questione è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. La data della dichiarazione corrisponde alla data di inizio conduzione registrata a sistema.

Il riporto grafico del beneficiario è posto a conoscenza degli altri titolari di Fascicolo Aziendale interessati ai fini di una condivisione sulla linea di confine fra i beneficiari stessi.

In ogni caso, l'uso oggettivo non costituisce mai "titolo di possesso".

Le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'OP ARGEA e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non sono oggetto degli adempimenti di cui all'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nei piani colturali presentati da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità; l'OP ARGEA informa della circostanza gli agricoltori anche per il tramite dei CAA.

Si specifica, infine, che lo sconfinamento può costituire elemento di rischio nella definizione dei controlli previsti dalla regolamentazione vigente.

12.4 Consistenza territoriale e dati di occupazione del suolo (Refresh)

L'AGEA, in qualità di autorità competente ai sensi del D.L. n. 99/2004, nell'ambito delle attività svolte per la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettua le attività tecniche di rilievo del territorio nazionale a ciclo triennale (cosiddetto *Refresh*).

documento pubblico - bozza

Tale attività di rilievo tecnico, mediante l'interpretazione delle foto aeree, permette una rappresentazione del territorio agricolo nazionale su elementi oggettivi e aggiornati, con l'obiettivo principale di determinare esattamente le informazioni relative alla occupazione del suolo di ciascuna azienda, anche al fine di consentire alle aziende stesse un ottimale accesso alle risorse economiche messe a disposizione per l'Italia dall'Unione Europea.

L'AGEA, infatti, per le proprie attività istituzionali, deve assicurare il costante aggiornamento del SIGC e, in particolare, delle informazioni grafiche finalizzate alla identificazione delle *Parcelle di Riferimento* e, a cascata, l'identificazione e l'utilizzo delle *Parcelle Agricole*.

12.4.1 Verifica consistenza territoriale: modalità di comunicazione esito

L'OP ARGEA, al fine di controllare le domande di aiuto presentate, definisce una procedura che consiste nel raffronto tra quanto dichiarato nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e gli esiti dei suddetti rilievi tecnici (*Refresh*).

Ciascun utente interessato da eventuali cambiamenti, potrà verificare gli esiti di tali rilievi tecnici accendendo, attraverso il SIAN, al proprio fascicolo aziendale. Tali risultanze vengono riportate sotto la voce *Albo Esiti* presente nel menù laterale sinistro e sotto il gruppo *Servizi correlati*.

In caso di difformità tra l'uso del suolo presente nella consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale e quello riscontrato nell'aggiornamento grafico mediante *Refresh* e riportata nel SIGC, l'azienda è indicata con la dicitura 3 "*discordante*" e il fascicolo aziendale viene messo nello stato "*in lavorazione*". In questo caso, l'agricoltore ha l'obbligo di sottoscrivere una nuova scheda di validazione del fascicolo coerente con le nuove misurazioni.

Qualora l'azienda concordi con la copertura del suolo rilevata mediante *Refresh* e riportata nel SIGC, deve allineare gli utilizzi dichiarati a quelli rilevati.

Se l'azienda conduce interamente il *Poligono refresh* interessato da discordanza è possibile utilizzare la funzione di "riallineamento aziendale"; negli altri casi è obbligatorio allineare i singoli *Appezamenti* con quanto riscontrato nel GIS.

La scheda di validazione successivamente sottoscritta ha valore di chiusura del procedimento amministrativo riferito all'aggiornamento grafico realizzato e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione di domande e/o dichiarazioni all'Amministrazione.

Le aziende che ritengono di non concordare con le nuove misurazioni e con gli esiti dei rilievi tecnici dovranno presentare una apposita istanza.

La scheda di validazione sottoscritta successivamente alla presentazione dell'istanza dovrà contenere il riferimento all'istanza di riesame, il cui procedimento amministrativo non sia concluso e potrà essere utilizzata per la successiva presentazione delle domande e/o dichiarazioni

all'Amministrazione. Gli esiti del procedimento amministrativo di riesame dell'uso del suolo verranno poi registrati sul fascicolo e saranno presi in considerazione per le domande presentate successivamente all'istanza stessa.

Si rammenta che la scheda di validazione aggiornata è obbligatoria per la presentazione di qualunque domanda e/o dichiarazione.

Le modalità di applicazione dei risultati dell'ultimo refresh saranno riportate in specifiche Istruzioni Operative.

12.5 Aggiornamento SIPA - Istanza di Riesame

Qualora l'agricoltore abbia modificato l'uso del suolo di terreni dallo stesso condotto (es. da seminativo a coltura arborea specializzata), è necessario aggiornare le relative informazioni presenti nel proprio fascicolo aziendale, con riguardo alla consistenza territoriale della propria azienda e alle particelle catastali condotte, riportando il nuovo uso del suolo.

A tal fine dovrà presentare presso tramite il proprio CAA mandatario un'istanza di riesame per attivare la procedura di seguito descritta.

La sottoscrizione della scheda di validazione del fascicolo, in assenza di segnalazioni contrarie, costituisce definizione dei dati dell'occupazione del suolo.

Per istanza di riesame, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90 e s.m.i., si intende la modalità di gestione della richiesta di aggiornamento del SIPA da parte del titolare del fascicolo aziendale o di un suo delegato.

Le istanze di riesame della consistenza territoriale dell'azienda presentate dall'agricoltore vengono valutate dall'Amministrazione e daranno luogo all'accoglimento dell'istanza stessa, in caso di istruttoria risoltasi positivamente, o al suo rifiuto, in caso di istruttoria risoltasi negativamente.

Nel seguito vengono riportate le regole di partecipazione al procedimento amministrativo di riesame dell'uso del suolo.

Le regole descritte fanno riferimento sia alle istanze di riesame presentate per comunicare la modifica avvenuta dell'uso del suolo dei terreni condotti sia per contestare il dato Refresh e le regole qui definite vanno intese come valide in generale per qualsiasi modalità di contestazione del dato di copertura del suolo presente nel SIPA.

Regole generali:

- nella stessa istanza di riesame, possono essere segnalate più particelle/parcelle anche con differenti tipologie di richieste;

- possono essere presentare più istanze di riesame durante tutto il periodo dell'anno per ciascun fascicolo aziendale, ma solo se la precedente istanza è già stata presa in carico dal Back Office;
- durante la lavorazione di una istanza di riesame, le particelle/parcelle in istanza possono essere dichiarate nei procedimenti di richiesta degli aiuti, ma saranno pagate solo dopo essere state certificate;
- il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione probante necessaria alla risoluzione delle diverse tipologie di modifica della copertura del suolo richiesta;
- non è possibile presentare un'istanza di riesame per particelle/parcelle selezionate per il controllo in campo (controllo oggettivo) nella campagna in corso, fino alla conclusione del procedimento di controllo;
- nel caso in cui la richiesta sia relativa alla modifica del limite tra due coperture e quindi ad una modifica parziale delle coperture del suolo, la documentazione va riferita alla porzione per la quale si richiede la revisione ed in questi casi va sempre aggiunta una rappresentazione grafica della corretta divisione tra le coperture del suolo (Mappa o schermata del Sian o di altro sistema GIS).

13 CONTENUTI DEL FASCICOLO - PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

13.1 Piano di coltivazione grafico

L'art. 3, comma 1, lett. c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, anche in riferimento all'art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115, che l'attività agricola comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il

pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- b. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- c. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- d. mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- e. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Qualora l'agricoltore dichiari di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'art. 1, lettera r), del citato DM definisce il piano di coltivazione come il "*documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore*". Il contenuto minimo del piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1) del citato DM.

L'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che il piano colturale redatto con le modalità di cui al DM 12 gennaio 2015 n. 162 è finalizzato anche al controllo amministrativo sul

rispetto degli impegni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale, comprende le informazioni necessarie per tale controllo.

Nell'ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base degli *Appezamenti*, porzioni delle *Parcelle di Riferimento* che ricadono nel perimetro dell'azienda stessa, interne cioè all'*Isola Aziendale*. Pertanto, il produttore descrive puntualmente ciascuna coltivazione presente sulle proprie superfici. Al termine della compilazione del piano di coltivazione aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute e l'intero Fascicolo Aziendale.

A seguito di tale consolidamento, l'azienda agricola può effettuare una domanda di aiuto che si presenta precompilata sia per la componente anagrafica sia per la componente grafica delle superfici, definendo il regime di premio richiesto. Invece, per quanto riguarda la richiesta di aiuto per gli interventi di zootecnia, il dato riferibile all'ammissibilità dei capi è ottenuto attraverso la Banca dati nazionale zootecnica.

In relazione agli interventi di aiuto basati sulle superfici, il *Piano di coltivazione* rappresenta un elemento imprescindibile e obbligatorio per il percepimento di erogazioni unionali, nazionali e regionali. Inoltre, esso costituisce la base per l'esecuzione delle verifiche connesse, in particolare alla:

- a) presentazione delle domande di aiuto previste per gli interventi di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in particolare in relazione agli interventi dei pagamenti diretti (FEAGA) e degli interventi connessi alle superfici del secondo pilastro (FEASR);
- b) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi;
- c) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico;
- d) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;
- e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti;
- f) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 2021/2115;
- g) adempimenti connessi agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 564/2023 e all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna.

Il piano di coltivazione è soggetto a variazioni, oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, ogniqualvolta ricorra una o più delle seguenti casistiche:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;
- variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda.

Qualora si verificassero variazioni, queste producono effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione. Qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti.

La possibilità che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata:

- agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche²;
- alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

DATI DICHIARABILI	DESCRIZIONE	ESEMPI
Occupazione del suolo	ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture	<ul style="list-style-type: none">- Grano (frumento) duro- Superfici agricole ritirate dalla produzione
Destinazione	consente l'indicazione dell'utilizzo prevalente di una specifica occupazione del suolo.	<ul style="list-style-type: none">- Da industria- Da mensa

² In tal caso si fa riferimento ad eventuali impegni commerciali assunti dal produttore e contrattualizzati, circa la vendita del prodotto coltivato sulla data Parcella Agricola

Uso	consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo	- Coltura in vaso - Pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni - permanente
Qualità	fornisce specificazioni dell'occupazione del suolo indicata.	- Precoce - Tardivo
Varietà	Varietà della coltura	

13.2 Codifica degli usi del suolo

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2023 – 2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori, si è provveduto a definire la classificazione delle modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo.

Il SIPA consente di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione, pertanto, ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale di attuazione.

Ulteriori informazioni caratterizzanti l'occupazione del suolo e necessari ai fini delle verifiche di ammissibilità di taluni regimi di aiuto sono ricompresi nel catalogo³ e desumibili in maniera univoca dall'occupazione del suolo dichiarata:

1. *“Famiglia, “genere” e “specie”* – utilizzate per le verifiche legate all'identificazione dei sistemi agroforestali nell'ambito degli aiuti diretti e degli interventi di sviluppo rurale (ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del pagamento degli aiuti diretti ai sensi del titolo III, capo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115);
2. *percentuale di tara* – corrisponde al coefficiente da applicare alle superfici per calcolare il valore netto ritenuto ammissibile previsto per alcuni prati permanenti.

Ogni dichiarazione di occupazione del suolo deve essere pienamente compatibile con l'occupazione del suolo risultante dal *Refresh*.

13.3 Contenuto del piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

³ Esso è presente nel SIAN e consultabile dal proprio Fascicolo Aziendale grafico nella sezione Territorio

Ciascun *Appezzamento*, come definito nel Capitolo 3, contenuto nella *Parcella di Riferimento* condotta dall'agricoltore, deve essere dichiarato durante la compilazione del Piano di coltivazione.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle successive lettere A, B e C sono obbligatorie mentre quelle di cui alle ulteriori seguenti lettere devono essere indicate in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto dall'agricoltore.

- A. punto 1 – *Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nella Appezzamento***
- B. punto 2 – *Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116: è necessario specificare l'occupazione del suolo. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.***

Al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura, è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-Refresh e le informazioni contenute nello Schedario vitivinicolo per la vite da vino.

In questo caso, nel piano di coltivazione verrà automaticamente fornito il corrispondente codice dichiarativo. Al riguardo si rammenta che l'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

- C. punto 3 – *Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta:*** Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento deve essere indicata la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta che deve in ogni caso essere compatibile con gli usi del suolo risultanti nel SIPA.
- D. punti 4, 5 e 6 – *Data di inizio della destinazione, Data di fine della destinazione, Data di fine della conduzione:*** Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento devono essere indicate le date di inizio e fine della destinazione prescelta.

Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento.

Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento.

- E. punto 8 – *Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva):*** L'epoca di semina *documento pubblico - bozza*

(autunno-vernina, primaverile- estiva) deve essere compatibile con le date di inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

- F. punto 9** – *Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti):* deve essere indicato il tipo di semina praticato:
- tradizionale;
 - su sodo;
 - minimum tillage;
 - pratiche equivalenti.
- G. punto 10** – Per le coltivazioni permanenti devono essere indicati, se del caso:
- fase di allevamento:
 - produttivo;
 - non produttivo.
 - numero di piante;
 - sesto d'impianto:
 - distanza tra le file espressa in cm;
 - distanza sulla fila, espressa in cm.
 - forma di allevamento prevalente;
 - anno di impianto;
 - ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida)
- H. punto 11** – *eventuale gestione dell'irrigazione:* deve essere indicata l'eventuale gestione dell'irrigazione:
- irrigazione di soccorso;
 - irrigazione.
- I. punto 12** – *l'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.* Deve essere indicata:
- l'eventuale destinazione biologica:
 - in conversione
 - biologica

Tali informazioni devono coincidere con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

2. l'applicazione di metodi di produzione integrata (SQNPI).

J. punto 13 – *presenza di strutture aziendali a protezione delle colture.* Deve essere indicata la presenza di una o più delle strutture aziendali a protezione delle colture:

1. reti antigrandine;
2. reti antiacqua;
3. serre e tunnel fissi;
4. ombrai;
5. impianti antibrina;
6. impianti antibrina e reti antigrandine;
7. impianti antibrina e reti anti-acqua;
8. reti antigrandine e reti anti-acqua;
9. reti antigrandine e reti anti-acqua e impianti antibrina.

K. punto 14 – *il tipo, le dimensioni e l'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio.* Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione (adiacenza) degli elementi caratteristici del paesaggio sono quelle individuate dall'allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

L. punto 15 – *presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie.* Deve essere indicata la presenza di eventuali vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie. In particolare:

1. superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole e ricomprese nelle superfici vincolate o protette da parte della direttiva 92/43/CEE (Habitat), della direttiva 2000/60/CE (Acque) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli selvatici);
2. superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
3. superfici oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'art. 43, paragrafi 1, 2 e 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 o all'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture per gli interventi di carattere pluriennale.

Per ciascuna particella sottoposta a vincolo è necessario specificare:

1. tipologia di vincolo;
2. durata del vincolo (data inizio, data fine);
3. eventuale atto amministrativo istitutivo del vincolo:
 - a. Organismo Pagatore competente;
 - b. identificativo dell'atto amministrativo.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), deve essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la PAC 2023-2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori si ritiene opportuno predisporre sia un catalogo contenente l'elenco delle tipologie di vincolo cui una superficie può essere sottoposta che un registro nazionale i cui dati, alimentati dall'Organismo pagatore competente per l'atto amministrativo istitutivo del vincolo, sono messi a disposizione dell'Organismo pagatore competente per la predisposizione del piano di coltivazione.

Oltre al contenuto minimo di cui ai precedenti punti previsto nell'allegato A, sezione a.1), del DM 12 gennaio 2015, n. 162, il piano di coltivazione deve riportare altresì le seguenti informazioni:

M. pendenza

1. pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022 n.660087), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del 23 dicembre 2022 n.660087.
2. pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto, compresa la condizionalità.

N. Quota altimetrica

1. quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del 23 dicembre 2022 n.660087). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 23 dicembre 2022

n.660087.

2. quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

O. potenzialità irrigua: disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

P. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione): si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

1. metodo per sommersione;
2. metodo per scorrimento;
3. metodo per aspersione o a pioggia;
4. metodo per micro-portate o a goccia;
5. metodo per subirrigazione

Q. Rotazione culturale: indicatore rotazione culturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione
2. rotazione seminativi
3. rotazione ortive

R. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti. Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

1. Pascolamento con animali propri
2. Pascolamento con animali di terzi
3. Sfalcio manuale
4. Sfalcio meccanizzato
5. Pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo
6. Sfalcio con cadenza biennale
7. Pascolamento e sfalcio
8. Nessuna pratica
9. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

- S. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti:** tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:
1. Nessuna pratica;
 2. Pratica ordinaria.
- T. Pratiche relative agli impegni previsti nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi).** Tipo di pratica utilizzata per il rispetto degli impegni previsti dagli eco-schemi:
1. Pratica ordinaria – inerbimento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree ai sensi dell'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
 2. Pratica ordinaria - inerbimento per impollinatori (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
 3. Pratica ordinaria – avvicendamento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 4, sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
 4. Pratica ordinaria – su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco- schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
 5. Pratica ordinaria – inerbimento su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree e dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
 6. Pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico e dell'eco- schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi degli artt. 19 e 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

13.4 Esercizio dell'attività agricola

L'art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115 stabilisce che l'attività agricola è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) *la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di*

animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.*

L'art.3, comma 1, lett. c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che l'attività agricola comprende le seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;*
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:*
- i. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;*
 - ii. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;*
 - iii. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;*
 - iv. mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;*

- V. *non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) 2021/2116.*

Qualora l'agricoltore dichiara di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità.

13.4.1 Attività di pascolamento

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplina diverse modalità di pascolamento in ragione della tipologia di superficie sulla quale viene praticato. In particolare:

1. l'art 3, comma 1, lett. h), del citato DM fornisce la seguente definizione generale di **«pascolo o pascolamento»**: *fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome [...], è attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 [...].* Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;
2. l'art 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del citato DM, stabilisce che: *sulle superfici [...] caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al*

medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa [...];

3. l'art 3, comma 1, lett. d), punto 3.2 del citato DM, stabilisce che: *Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle **pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)** in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono identificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.*

Sulle superfici di cui ai precedenti punti 2. e 3. è quindi possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dal precedente punto 1., sia altre pratiche di mantenimento.

Con riferimento all'attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- a. verifica che il richiedente risulti operatore di un allevamento attivo presso BDN; nel caso
- documento pubblico - bozza*

in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la condizione di operatore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN e l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;

b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:

i. se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei **comuni confinanti**:

la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita in via prioritaria avendo riguardo ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

L'Organismo di Coordinamento, successivamente a quanto disciplinato nella Circolare Agea n. 81268 del 2 novembre 2023, ha successivamente precisato, per mezzo di apposita **FAQ del 16 novembre 2023**, che ai fini della verifica del carico UBA/ha in presenza di un codice pascolo attivo nel comune ove si trova l'allevamento o nel comune confinante, sebbene si considerino in via prioritaria i capi movimentati sul codice pascolo registrato in BDN, possono essere conteggiati anche i capi comunque presenti nell'allevamento dell'agricoltore che non risultano movimentati verso il codice pascolo.

Tale situazione si verifica in modo significativo nella realtà pascolativa della Sardegna. In tale contesto non sempre le ASL ritengono opportuno attivare dei codici pascolo e di fatto il pascolamento delle superfici avviene sempre avendo a riferimento la stalla di appartenenza, con spostamenti all'interno delle superfici del Comune, e talora anche in quelle dei Comuni limitrofi, anche per un periodo continuativo. Inoltre, anche nei casi di utilizzo di pascoli, solo una parte degli animali si dirige verso tali località, mentre il resto dei capi presenti in stalla svolge il pascolamento direttamente sulle superfici connesse alla stalla presente nel comune. Non ultimo giova rammentare che l'attuale indicazione fornita dalla BDN circa l'ubicazione del pascolo ne fornisce solo l'indicazione rispetto ad un punto

geografico individuato da latitudine e longitudine, ma non lo delimita con uno specifico poligono.

Conseguentemente l'Organismo Pagatore ARGEA ritiene opportuno considerare per tali situazioni ai fini del mantenimento del pascolo anche gli animali presenti in allevamento, sebbene esista anche un pascolo localizzato sia nel comune o nel comune limitrofo.

ii. se l'allevamento è ubicato **in comuni non confinanti** alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Relativamente al carico max di UBA, l'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680 ha integrato la definizione generale di attività di pascolo o pascolamento di cui all'art. 3, lett. h), del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilendo che *"Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite."*

Successivamente il **MASAF, con la nota esplicativa n. 695975 del 19 dicembre 2023**, ha precisato che *" il limite massimo così introdotto esplica i propri effetti sull'adeguatezza del carico di bestiame al rispetto del criterio CGO2 e alla conservazione del prato permanente, ma non sull'attività di produzione agricola svolta dal pascolo. Pertanto, un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità (Obblighi relativi al rispetto dei massimali di distribuzione dei fertilizzanti azotati organici previsti dal CGO 2 dell'Allegato 1 del DM n. 0147385 del 09/03/2023).*

13.4.2 Pratiche diverse dal Pascolamento

Per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa.

Tutta la documentazione deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività documentata (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno).

L'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici.

13.4.2.1 Sfalcio

Per le aziende prive di allevamenti bovini, ovicapri ed equidi è necessario fornire la documentazione attestante la **destinazione delle erbe sfalciate**. La dichiarazione dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Quantitativo di foraggio ottenuto
- Destinazione del foraggio: occorre indicare dove vengono immagazzinati i foraggi, e allegare le fatture di vendita e relativo bonifico.

La documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate sarà sottoposta a controlli a campione da parte dell'OP, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Per le aziende con allevamenti bovini, ovicapri ed equidi, la documentazione ammissibile prevista, è la seguente:

- Se l'attività eseguita è lo 'sfalcio Manuale':
 1. fotografie georiferite (v. Allegato 6) relative all'intervento di sfalcio, allegando altresì una planimetria su base catastale degli appezzamenti sfalcianti con indicazione dei punti di scatto e relative direzioni.oppure
 2. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dettagliata dei lavori e quietanza di pagamento.
- Se l'attività eseguita è lo 'sfalcio Meccanizzato':
 1. in caso di lavori eseguiti in proprio: documentazione probante l'esecuzione dello sfalcio (libretto di circolazione della trattoria, matricole delle macchine per la fienagione);oppure
 2. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento.

13.4.2.2 Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo

Qualora la pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti sia “5- *Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo*”, sono possibili due tipi di intervento:

- miglioramento tramite semplice infittimento
- miglioramento tramite pratiche sulla base di un Piano di miglioramento

Miglioramento tramite semplice infittimento

L'agricoltore è tenuto ad inserire **nel proprio fascicolo elettronico**, entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, la documentazione sottostante relativa ai lavori di infittimento del pascolo eseguiti a partire dall'inizio dell'annata agraria (11 novembre dell'anno precedente) e comunque entro il 15 maggio dell'anno di campagna.

In particolare, dovrà presentare un'autodichiarazione, redatta **obbligatoriamente** secondo il modello allegato n. 4 delle presenti istruzioni operative, contenente le seguenti informazioni:

- a) dati aziendali;
- b) identificazione delle superfici interessate;
- c) tipologia di intervento da effettuare: infittimento mediante minimum tillage
- d) epoca dell'intervento;
- e) quantitativi di miscugli di sementi utilizzate. La composizione dei miscugli e le quantità autorizzate sono quelle indicate nel disciplinare - allegato 5.

Il produttore dovrà inoltre dichiarare:

- che le superfici erano state dichiarate a prato permanente nel piano di coltivazione della campagna precedente,
- di impegnarsi a non eseguire, nei 5 anni successivi, altra pratica di infittimento.

All'autodichiarazione devono essere allegate:

- le fatture di acquisto delle sementi intestate al dichiarante (con indicazione delle tipologie di sementi e dei quantitativi acquistati);
- i cartellini di certificazione delle sementi utilizzate;
- eventuale documentazione fotografica georeferenziata (v. Allegato 6) che documenti lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento.

Miglioramento tramite pratiche sulla base di un Piano di miglioramento

L'agricoltore è tenuto a inserire **nel proprio fascicolo elettronico**, entro il 30 luglio dell'anno di presentazione della domanda, la copia scansionata del piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione

dell'anno) e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo, a partire dal 1 gennaio dell'anno civile di campagna.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati aziendali;
- b) identificazione delle superfici interessate;
- c) tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- d) epoca prevista per l'intervento;
- e) documentazione fotografica georeferenziata (v. Allegato 6) che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Al termine dei lavori, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, il beneficiario deve inserire nel proprio fascicolo elettronico la copia scansionata della relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

1. identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
2. documentazione fotografica georeferenziata (v. Allegato 6) che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento;
3. in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
4. in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
5. in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
6. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
7. in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore ARGEA valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

La documentazione deve essere presente, in ogni caso, anche nel fascicolo cartaceo.

13.4.2.3 Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

Nel caso sia stato indicato come criterio di mantenimento la 'Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS)', occorre verificare la presenza e congruenza della documentazione seguente:

1. Piano di Gestione fornito dall'Ente Gestore (se esistente) e relativa documentazione volta a dimostrare l'esecuzione degli interventi previsti dallo stesso Piano;
2. Per le Misure di Conservazione, una autodichiarazione attestante l'assenza di un Piano di gestione e l'applicazione delle misure di conservazione previste dalle direttive di cui sopra.

14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di</p>

documento pubblico - bozza

conferimento dei dati personali trattati	parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarietà del trattamento	Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni del Titolare del trattamento è il Direttore dell'agenzia protempore. La sede di ARGEA è in Via Caprera, n. 8 – 09123 Cagliari Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: www.agenziaargea.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "GCerti Italy S.L.R.", nella persona del dott. Michele Gallo
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA, la Soc. SIN S.P.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata argea@pec.agenziaargea.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it . Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Visto

Servizio APC FEAGA/FEAMP

Il Direttore

Dott. Agr. Tullio Satta

Vistato da Tullio Satta
il 25/03/2024 alle 09:11:28
CET

Visto

Servizio APC FEASR

Il Direttore

Vistato da Camillo Gaspardini
Dott. Agr. Camillo Gaspardini
il 26/03/2024 alle 11:15:39 CET

Il Direttore Generale

Dott. Fabio Cuccuru

Fabio Cuccuru

Firmato da Cuccuru
Fabio
Data: 26/03/2024
12:05:06 CET

Allegato 1: Dichiarazione delle superfici

L'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 3 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 includono nella definizione di "superfici agricole" le seguenti tipologie di superfici, anche in sistemi agroforestali:

A. **Seminativo**: è definita all'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 1 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

1. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali;
2. superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo ovvero superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'art.28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera M del precedente paragrafo 14 (presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie);
3. i seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo. In tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - a. sistemi silvo-arabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sestri d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
4. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola. Si considera adiacente alla parcella agricola se, tramite il loro lato più lungo, i sistemi lineari toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare

l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola.

È necessario rammentare che le superfici a seminativo lasciate a riposo, non comprese nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arate durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Inoltre, si precisa che l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

B. **Seminativi lasciati a riposo:** l'art. 3 comma 1, lettera g) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato dall'art 1 del DM 30.03.20223 n 18514, stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità norma BCAA 8 elencate nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 sono previste attività di gestione di tali superfici quali:

1. terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
2. terreno coperto da vegetazione spontanea;
3. terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

C. **Coltura permanente:** è definita all'art. 4, comma 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *"la coltura fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida"*.

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

1. colture arboree
2. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)
3. vivai. La definizione di tali superfici è data alla lettera j) del medesimo articolo come superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - a. vivai viticoli e viti madri di portainnesti
 - b. vivai di alberi da frutto e piante da bacche
 - c. vivai ornamentali

- d. vivai forestali commerciali compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - e. vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
4. bosco ceduo a rotazione rapida. La definizione riportata nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si riferisce alle superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al Reg. (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.;
5. i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono ai sensi del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:
- a. sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - b. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato per i sistemi lineari dei seminativi.
- D. **Prato e pascolo permanente congiuntamente denominati «prato permanente»:** è definito all'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti”*.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si distinguono:

1. I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
 - a. sistemi silvo-pastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sestì d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - b. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo.
2. Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggiere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. I capi di bestiame interessati al pascolamento debbono essere detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo e debbono assicurare un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno, sulla base delle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM 23/12/2023.

Le Regioni o Province autonome possono notificare all'OC, sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, quei casi, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
3. Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
 - a. 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
 - b. 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

- c. 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- d. 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- e. 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 all'art. 3 lett. e) prevede inoltre la definizione di «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

Allegato 2: Dichiarazione di uso oggettivo del suolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

...L... ottoscritt.....
nat... a (.....), il
residente a
in n.
C.F.: in qualità di titolare/legale rappresentate dell'Azienda agricola
..... con CUA:
partiva IVA

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, DPR n. 445/2000);

esaminata la consistenza territoriale grafica dell'Azienda agricola come sopra identificata, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- che la propria conduzione non corrisponde al disegno grafico dei confini indicato nella "Parcella di riferimento" e procede a disegnare il confine ritenuto corretto;
- che le superfici sono condotte in maniera esclusiva dall'Azienda agricola come sopra indicata;
- che le superfici integrate nel fascicolo aziendale corrispondono ai seguenti riferimenti catastali:

Provincia	Comune	Sez.	Foglio	Sub.		Superficie condotta

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445 del 18/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è accompagnata da **copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore**. Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 3: Dichiarazione di successione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER USO SUCCESSIONE (Art. 4,19,21,47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

...L... sottoscritt.....
nat..... a (.....), il
residente a
in n.
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, DPR n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che il/la Sig./Sig.ra
nat..... a (.....), il
è decedut..... a (.....), il
di stato civile;
ebbe a disporre dei suoi beni con testamento di ultime volontà, pubblicato dal Notaio
..... in data con verbale n.
registrato a il
pertanto, eredi testamentari sono, oltre al sottoscritto dichiarante, i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Rapporto di parentela con il <i>de cuius</i>

Che non vi sono altri eredi oltre ad esse;
che tutti gli eredi sopra citati hanno la piena capacità di agire e la piena capacità giuridica;
che tutti gli eredi sono maggiorenni, ad eccezione di;
 che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione e che al momento del decesso erano conviventi sotto lo stesso tetto. (barrare la casella se ricorre l'ipotesi)

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445 del 18/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è accompagnata da **copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore**. Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 4: Dichiarazione di miglioramento pascoli mediante infittimento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
MIGLIORAMENTO PASCOLI MEDIANTE INFITTIMENTO

...L... ottoscritt.....
 nat... a (.....), il
 residente a
 in n.
 C.F.: in qualità di titolare/legale rappresentate dell'Azienda agricola
 con CUAA:
 partiva IVA con fascicolo aziendale presso il CAA mandatario

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, DPR n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Che nell'ambito del piano di coltivazione anno 20..... per i terreni con destinazione a prato permanente identificati nel piano culturale grafico come di seguito indicato:

isola aziendale					
comune		sezione	foglio	mappale/i	
comune		sezione	foglio	mappale/i	
comune		sezione	foglio	mappale/i	

isola aziendale					
comune		sezione	foglio	mappale/i	
comune		sezione	foglio	mappale/i	
comune		sezione	foglio	mappale/i	

per una superficie agricola complessiva al netto delle tare pari a ettari	
---	--

di aver eseguito un intervento di miglioramento pascoli tramite infittimento in piena continuità con il prato permanente esistente impiegando il seguente miscuglio secondo il disciplinare descritto nell'allegato 5 alle istruzioni operative ARGEA n del

n.	codice specie	descrizione specie	quantità seme (kg/ha)	% seme sul miscuglio
1				

n.	codice specie	descrizione specie	quantità seme (kg/ha)	% seme sul miscuglio
2				
3				
4				
5				

Il sottoscritto dichiara altresì

- ✓ che l'intervento di infittimento pascoli è stato eseguito nel mese/i di
- ✓ che l'intervento eseguito ha carattere saltuario e sulla medesima superficie non sarà ripetuto se non dopo trascorso un arco temporale non inferiore a anni 5, pena inammissibilità delle superfici interessate;
- ✓ che per l'esecuzione di detti interventi sono state eseguite lavorazioni di minimum tillage;
- ✓ che per l'esecuzione di detti interventi sono state utilizzate sementi da pascolo certificate descritte secondo quantità e specie nell'allegato 5 delle istruzioni operative ARGEA n del, firmato per presa visione,
- ✓ che le fatture delle sementi utilizzate e i relativi cartellini di certificazione, sono intestate al dichiarante e vengono allegate nel proprio fascicolo elettronico

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445 del 18/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è accompagnata da **copia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore**. Informativa ai sensi dell'art. 13 della D.Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 5: Disciplinare infittimento pascoli

MIGLIORAMENTO PASCOLI MEDIANTE INFITTIMENTO Disciplinare per l'esecuzione

1 Premessa

Al fine di consentire la possibilità di indicare nel piano di coltivazione il miglioramento dei pascoli tramite infittimento, quale criterio di mantenimento dei prati permanenti, è stato redatto il seguente disciplinare, il cui obiettivo è quello di definire corrette indicazioni tecnico-agronomiche nel merito.

La composizione dei miscugli e la modalità di realizzazione degli interventi raccomandati, come di seguito definiti, concilia gli aspetti vincolistici posti dalla normativa comunitaria a tutela degli obblighi mantenimento dei prati permanenti, con le esigenze agronomiche di produttività delle aziende zootecniche fondate sul corretto utilizzo della risorsa pascolo.

Il fulcro del miglioramento è l'introduzione di leguminose annuali autoriseminanti, introdotte sempre in miscuglio con altre essenze foraggere appartenenti alla famiglia delle graminacee, con interventi di preparazione del terreno eseguiti con operazioni di minimum tillage.

In questo disciplinare vengono fornite le regole generali per la corretta esecuzione degli interventi di infittimento dei pascoli e sulle quali si baserà il controllo dell'Organismo pagatore, al fine del rispetto dei vincoli della normativa che regola il Registro dei Prati Permanenti.

2 Composizione dei miscugli

Le specie ammesse appartengono a due grandi famiglie botaniche: leguminose e graminacee.

La regola generale prevede che, fatto pari a 100 il numero di semi complessivi del miscuglio:

- le leguminose devono essere rappresentate per una percentuale variabile dal 65-75 %;
- le graminacee devono essere rappresentate per una percentuale variabile dal 25-35 %.

Queste percentuali devono essere rispettate, sia che si tratti di miscugli preconfezionati esistenti sul mercato, sia che si tratti di miscugli da combinare in azienda, mescolando le singole specie.

I miscugli possono essere composti da due specie (miscugli binari) o anche più, sempre rispettando i rapporti percentuali sopra riportati.

Vediamo di fornire una procedura, semplice e pratica, al fine di ottenere il rispetto di dette percentuali.

Nel successivo paragrafo (v. tabella 1) sono indicate le specie ammesse con accanto la dose di seme (Kg/ha) indicativa per una semina in purezza; a questo dato sarà applicata la percentuale prevista.

Esempio 1:

- | | |
|---|------------------------------------|
| - trifoglio subterraneum spp subterraneum dose per semina in purezza: | 30 kg/ha |
| - avena dose per semina in purezza: | 150 kg/ha |
| Se si sceglie di fare un miscuglio 75% leguminosa e 25 % avena, avremo: | |
| - trifoglio subterraneum: | 22,5 Kg/ha (23-25 Kg) = 0.75 x 30 |
| - avena: | 37,5 Kg/ha (38-40 kg) = 0.25 x 150 |

Se si vuole realizzare un miscuglio ternario (tre specie, due leguminose ed una graminacea), le due leguminose dovranno ripartirsi in proporzione variabile, la percentuale complessiva.

Esempio 2

- trifoglio subterraneum spp subterraneum dose per semina in purezza: 30 kg/ha
- trifoglio subterraneum spp yannanicum dose per semina in purezza: 30 kg/ha
- avena dose per semina in purezza: 150 kg/ha

Se si sceglie di fare un miscuglio 75% leguminosa e 25 % avena, avremo:

- trifoglio subterraneum spp subterraneum: 12 Kg/ha (23-25 Kg/2) = (0.75 x 30)/2
- trifoglio subterraneum spp yannanicum: 12 Kg/ha (23-25 Kg/2) = (0.75 x 30)/2
- avena: 37,5 Kg/ha (38-40 kg) = (0.25 x 150)

3 Specie ammesse nei miscugli

Per la scelta tra le specie da consociare l'operatore agricolo potrà rifarsi alle seguenti opzioni:

Tabella 1

Leguminose per miglioramento pascoli				
n	codice	nome comune	nome botanico	semina in purezza (Kg/ha)
1	L1	Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum ssp. Subterraneum</i>	25-35
2	L2	Trifoglio brachicalicino	<i>Trifolium subterraneum ssp. Brachycalicinum</i>	25-35
3	L3	Trifoglio yanninico	<i>Trifolium subterraneum ssp. Yannanicum</i>	25-35
4	L4	Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	25-35
5	L5	Trifoglio alessandrino	<i>Trifolium alexandrinum</i>	25-35
6	L6	Trifoglio micheliano	<i>Trifolium michelianum Savi.</i>	25-35
7	L7	Trifoglio spumoso	<i>Trifolium spumosum</i>	25-35
8	L8	Trifoglio persiano	<i>Trifolium resupinatum</i>	25-35
9	L9	Medica polimorfa	<i>Medicago polymorpha</i>	10-15
10	L10	Medica truncatula	<i>Medicago truncatula</i>	10-15
11	L11	Serradella	<i>Ornithopus sativus</i>	25-30
12	L12	Sulla	<i>Sulla Coronaria</i>	20-25
Graminacee per miglioramento pascoli				
n	codice	nome comune	nome botanico	semina in purezza (Kg/ha)
1	G1	Avena	<i>Avena sativa</i>	120-150
2	G2	Orzo	<i>Hordeum vulgare</i>	100-120
3	G3	Triticale	<i>Triticosecale Wittmack</i>	140-160
4	G4	Loglio rigido	<i>Lolium rigidum</i>	50-60
5	G5	Festuca ovina	<i>Festuca ovina</i>	30-40
6	G6	Erba mazzolina	<i>Dactylis Glomerata</i>	30-40

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

4 Preparazione del terreno

La preparazione del terreno al fine dell'esecuzione dell'infittimento dovrà prevedere una lavorazione di minimum tillage, ovvero superficiale e senza il rivoltamento della zolla:

- 1) Ripuntatura superficiale 15-20 cm
- 2) Erpicatura livellante e rompizolle
- 3) Semina (con seminatrice di precisione da preferire sulla seminatrice a spaglio)
- 4) Rullatura

Firma dell'operatore agricolo per presa visione

Allegato 6: Caratteristiche della documentazione fotografica georiferita

Le fotografie devono rispondere almeno ai seguenti requisiti previsti dal documento di linee guida del Centro Comune Di Ricerca di ISPRA (JRC) n. 120223

Le immagini dovranno essere prodotte in formato JPEG o altri formati immagine, e nei dati exif delle proprietà del file immagine devono essere contenute almeno le seguenti informazioni:

- Ora e data dello scatto della foto,
- Coordinate della posizione geografica della fotocamera al momento dello scatto della foto.

Inoltre, devono essere in numero sufficiente a ricoprire visivamente l'intera area interessata ed in ogni caso in numero non inferiore a 3 e avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere scattate con distribuzione uniforme sulla superficie da tutte le angolazioni e permettere agli operatori di vedere chiaramente gli usi del suolo richiesti.
- le foto devono possibilmente riprendere punti di riferimento stabili (fabbricati, strade).

Non saranno considerate valide le foto inserite all'interno dei documenti pdf o word come immagini (è necessario avere visibilità delle proprietà del file). Non saranno considerate valide neanche fotografie con le coordinate stampate sull'immagine ma non contenute nelle informazioni del file.

Potrà essere allegata una mappa che metta in evidenza l'appezzamento e i relativi punti di scatto con indicata la direzione di scatto.

Le fotografie potranno essere riprese con qualsiasi telefono mobile dotato di fotocamera e di GPS.

Sommario

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1	Base giuridica Unionale	3
2.2	Base giuridica Nazionale	5
2.2.1	Fascicolo Aziendale	6
2.2.2	Agricoltore in attività	6
2.2.3	Certificazione antimafia.....	7
2.2.4	Accesso agli atti	8
3	DEFINIZIONI.....	8
3.1.1	Lista degli acronimi e delle abbreviazioni utilizzate	11
4	PRINCIPI GENERALI.....	12
4.1	Responsabile del Procedimento.....	14
4.2	Modalità organizzativa dell'Organismo Pagatore ARGEA	14
4.3	Il S.I.A.N.	15
4.4	Soggetti che possono accedere al sistema informativo	16
5	COSTITUZIONE E TRASFERIMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	17
5.1	Costituzione del fascicolo.....	17
5.1.1	Costituzione del Fascicolo Aziendale in OP diverso	18
5.1.2	Costituzione del Fascicolo Aziendale per produttore residente all'estero.....	19
5.2	Trasferimento o costituzione del Fascicolo Aziendale in Organismo Pagatore diverso.....	19
5.3	Mandato di rappresentanza	21
5.3.1	Revoca del Mandato e trasferimento del Fascicolo ad altro CAA.....	22

documento pubblico - bozza

5.3.2	Rescissione del mandato da parte del CAA	23
6	AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	23
6.1	Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale.....	23
6.1.1	Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni.....	24
6.1.2	Fascicoli di produttori dormienti	24
6.2	Trattamento delle persone fisiche decedute.....	24
6.3	Inesatta Dichiarazione.....	27
7	SCHEDA DI VALIDAZIONE	28
7.1	Controlli istruttori	29
8	CONTENUTI DEL FASCICOLO – SEZIONE ANAGRAFICA.....	30
8.1.1	Agricoltore in attività	31
8.1.2	Giovane Agricoltore	32
8.1.3	Obbligo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e modalità di comunicazione	33
9	CONTENUTI DEL FASCICOLO - CONSISTENZA ZOOTECNICA.....	35
10	CONTENUTI DEL FASCICOLO - DIRITTI ALL'AIUTO - TITOLI.....	36
11	CONTENUTI DEL FASCICOLO - DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E TITOLI DI CONDUZIONE.....	37
11.1	Titoli di conduzione delle superfici	37
11.2	Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale	41
11.3	Trasferimento di conduzione dei Terreni	42
12	CONTENUTI DEL FASCICOLO - LA CONSISTENZA TERRITORIALE DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	42
12.1	SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole.....	42

12.2 Individuazione grafica dell'azienda agricola	43
12.3 Uso oggettivo del suolo.....	44
12.4 Consistenza territoriale e dati di occupazione del suolo (Refresh).....	45
12.4.1 Verifica consistenza territoriale: modalità di comunicazione esito	46
12.5 Aggiornamento SIPA - Istanza di Riesame	47
13 CONTENUTI DEL FASCICOLO - PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO	48
13.1 Piano di coltivazione grafico.....	48
13.2 Codifica degli usi del suolo.....	52
13.3 Contenuto del piano di coltivazione	52
13.4 Esercizio dell'attività agricola	58
13.4.1 Attività di pascolamento	60
13.4.2 Pratiche diverse dal Pascolamento.....	63
13.4.2.1 Sfalcio.....	64
13.4.2.2 Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.....	65
13.4.2.3 Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).....	67
14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	67
ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI	71
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DI USO OGGETTIVO DEL SUOLO	76
ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	77
ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DI MIGLIORAMENTO PASCOLI MEDIANTE INFITTIMENTO..	78
ALLEGATO 5: DISCIPLINARE INFITTIMENTO PASCOLI	80

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 6: CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GEORIFERITA 83